

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1897-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato e disposizioni in materia tributaria

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Ambiente

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento al nostro esame, di accompagnamento alla legge finanziaria 1990, è sostanzialmente costituito da tre parti: la prima (articoli da 1 a 6) comprende disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, la seconda (articoli da 7 a 23) disposizioni in materia tributaria, la terza (articoli da 24 a 27) disposizioni in materia di tutela ambientale.

La eterogeneità delle disposizioni, e la conseguente necessità di esaminare anche i decisivi pareri delle altre Commissioni interessate, ha costituito oggettivo ostacolo ad un sollecito e completo esame da parte della 6^a Commissione, che ha ritenuto di doversi soprattutto soffermare sulla parte centrale del provvedimento.

E ciò non soltanto perchè le disposizioni tributarie ivi contenute rientrano nella specifica competenza della Commissione finanze e tesoro, ma anche perchè da tali disposizioni conseguono effetti direttamente collegati alla manovra finanziaria per il 1990.

La Commissione non ha certamente disconosciuto l'importanza della proposta governativa intorno alla gestione dei beni immobili dello Stato; ha anzi ritenuto che la delicatezza della materia esiga un esame serio ed approfondito, quale i tempi a disposizione non consentivano, proprio perchè la nuova disciplina possa conseguire le finalità proposte e condivise.

La Commissione si è, nelle sue ultime sedute, soffermata anche sui contenuti delle disposizioni dell'ultima parte del provvedimento, facendo anche preciso riferimento al dettagliato e puntuale parere della 13^a Commissione.

Le disposizioni tributarie contenute negli

articoli dal 7 al 23 sono state attentamente esaminate e discusse dalla Commissione, che ha ritenuto di proporre alcuni emendamenti. Si tratta, come dice la relazione governativa, di «modificazioni che mirano ad apportare maggiore razionalità nelle strutture dei tributi, assicurando nel contempo l'incremento delle entrate tributarie, anche attraverso l'eliminazione di alcune forme di elusione».

Il relatore omette qui ogni illustrazione del testo proposto, giacchè i suoi contenuti sono in larghissima parte ricompresi nel decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414 (Atto Senato n. 2034), «recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti».

L'occasione per una più approfondita disamina delle norme di cui sopra sarà quella della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sopra richiamato.

Conformemente alle decisioni assunte ed al mandato conferitogli dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 21 dicembre 1989, il relatore propone quindi che siano separatamente stralciati gli articoli da 1 a 6, l'articolo 17, e gli articoli 24, 26 e 27, per dar vita a tre autonomi disegni di legge che dovranno essere assegnati alle Commissioni competenti.

Per quanto riguarda gli altri articoli, propone un rinvio in Commissione del disegno di legge, al fine di consentire un esame congiunto con il predetto disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

8 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fa comunque osservare che il provvedimento appare costituito da tre settori non omogenei: gli articoli dall'1 al 6 contengono infatti disposizioni che regolano la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato; gli articoli dal 7 al 23 hanno riguardo a disposizioni in materia tributaria e infine gli articoli dal 24 al 27 pongono norme che prevedono l'istituzione delle cosiddette «imposte ecologiche». In questo quadro, si propone alla Commissione di merito di esaminare l'eventualità di uno stralcio degli articoli dall'1 al 6, in considerazione della delicata materia ivi trattata.

In via generale si sottolinea anzitutto l'assoluta carenza nel provvedimento di una adeguata considerazione per il ruolo degli enti locali.

La Commissione evidenzia inoltre l'esigenza di riflettere adeguatamente sulla portata della norma contenuta nell'articolo 1 del provvedimento, atteso che essa modifica i tradizionali criteri di composizione del demanio statale, dal momento che alcune categorie di beni finora ritenuti demaniali passano al patrimonio disponibile dello Stato. La formulazione di tale articolo è d'altronde fonte di perplessità anche in riferimento alla lettera e) del comma 2 del successivo articolo 4: non si comprende, infatti, come vincoli di destinazione urbanistica possano impedire l'utilizzazione ad usi collettivi o sociali dei beni demaniali.

A questo proposito, si segnala altresì la necessità di procedere ad una revisione delle procedure di riscossione dei canoni demaniali, onde prevedere la corresponsione di interessi moratori ed eliminare l'eccessiva discrezionalità dell'amministrazione nell'attivare tali procedure di riscossione.

Con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si sottolinea che ivi si escludono dalla possibilità di alienazione o permuta, o altri atti di utilizzazione, accanto ai beni appartenenti al demanio naturale - quali il lido del mare, la spiaggia e le rade - anche i porti, che appartengono invece al demanio artificiale. Al fine di evitare confusioni si invita pertanto la Commissione di merito ad espungere dal testo del provvedimento tale ultimo riferimento.

Si fa inoltre presente che la possibilità di sottoporre tali beni ad «altri atti di utilizzazione» avrebbe la conseguenza di impedire le concessioni sul lido del mare, mortificando così in modo irreparabile il settore della balneazione turistica. Si invita pertanto la Commissione di merito a riformulare tale comma.

Per quanto concerne l'articolo 3, si esprimono perplessità sull'uso dello strumento legislativo per eseguire operazioni circa le quali l'amministrazione è già competente, pur con diverse modalità e procedure.

Ulteriori perplessità solleva inoltre la formulazione dell'articolo 4, avente riguardo alla procedura di dismissione dei beni immobili dello Stato e delle aziende autonome statali.

Al riguardo, i commissari dei Gruppi parlamentari comunista e della Sinistra indipendente si sono dichiarati perplessi circa l'individuazione dei beni demaniali inalienabili, ponendo l'esigenza che i criteri per le dismissioni siano puntualmente enunciati nel testo, e non rimessi ad un successivo regolamento.

Nel sottolineare la delicatezza del rapporto intercorrente tra il dettato dell'articolo 4 e quello dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, i commissari del Gruppo comunista hanno altresì sottolineato che la previsione che nel regolamento venga incluso anche l'elenco dei beni da dismettere comporterebbe inoltre la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscono l'utilizzazione del bene a fini collettivi e sociali, con la conseguenza sostanziale di affidare al Ministro delle finanze la pianificazione urbanistica cittadina, prescindendo dall'acquisizione di un parere dell'amministrazione comunale.

Sempre riguardo all'articolo 4, premessa la difficoltà di predeterminare con decreto il valore di dismissione, di cui alla lettera c) del comma 2, la Commissione fa osservare che i criteri non dovrebbero comunque divergere da quelli previsti in tema di accertamento del valore degli immobili ai fini fiscali. Andrebbe inoltre escluso il ricorso alla trattativa privata nelle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare.

Si evidenzia altresì l'esigenza di chiarire il concetto di «affidabilità fiscale», di cui alla lettera d) dello stesso comma 2, prevedendosi, ad esempio, la necessità che l'acquirente si munisca della certificazione di cui alla cosiddetta «legge Rognoni-La Torre».

Dubbi solleva inoltre la previsione, contenuta alla lettera e), che l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporti altresì la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscano l'utilizzazione ad usi collettivi e sociali. A tale proposito, si fa notare l'esigenza di inserire in tale articolo un riferimento, alla legge n. 431 del 1985 (cosiddetta legge Galasso).

Circa la gestione dei beni dismessi, si sottolinea la necessità di chiarire per quali motivi non si sia genericamente previsto un affidamento ad una società «pubblica». A tale proposito è stata avanzata la proposta di prevedere la possibilità dell'affidamento anche a società a capitale privato, ovvero a capitale pubblico non prevalente.

La Commissione si è inoltre unanimemente espressa per la soppressione dell'articolo 5, relativo al «comitato dei garanti». La composizione del comitato dà infatti luogo a confusioni, affida ai giudici competenze estranee all'esercizio delle loro funzioni istituzionali e rende il comitato stesso assimilabile sostanzialmente ad un organo «straordinario».

Per quanto poi concerne le cosiddette imposte ecologiche, si fa presente che la istituzione di esse induce il rischio di «monetizzare» l'inquinamento, senza contestualmente disincentivare in concreto le attività cui siano associati effetti di degrado ambientale e perseguire la riconversione delle imprese. Si evidenzia pertanto l'esigenza di procedere a perfezionamenti di carattere tecnico, ad esempio per quanto riguarda la possibile sottoposizione all'imposta dei soggetti che abbiano ottenuto la dichiarazione di salubrità prevista dal testo unico delle leggi sanitarie.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: DIANA)

26 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti rilievi:

il disegno di legge in oggetto si presenta collegato alla complessiva manovra proposta dal Governo con il disegno di legge finanziaria 1990 che, per quanto riguarda il settore agricolo, ha previsto una riduzione di stanziamenti pari a 1.186 miliardi con conseguenti notevoli sacrifici soprattutto con riferimento alle azioni orizzontali e per l'attuazione di regolamenti comunitari di cui alla legge n. 752 del 1986. Il sacrificio chiesto al settore agricolo risulta ancora più grave ed eccessivo rispetto a quello di altri comparti produttivi se si considera anche la recente introduzione, nel nostro ordinamento, della revisione degli estimi e dell'obbligo della «autodichiarazione» che ha già consentito di risolvere concretamente il problema delle «erosioni» favorite dal mancato aggiornamento del catasto. Il provvedimento in esame si presenta, pertanto, in molte parti, come ulteriore e inaccettabile penalizzazione per gli agricoltori.

Ciò premesso la Commissione rileva:

articolo 7, comma 1, lettera *a*): va precisato che la prevista indeducibilità dei contributi agricoli unificati ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile non potrà operare retroattivamente in quanto disposizione innovativa e non interpretativa atteso che, anche di recente, la Corte di cassazione (sentenza n. 7020 del 22 dicembre

1988 - Sezione I) ha ribadito il consolidato orientamento volto a consentire la deducibilità di detti contributi;

articolo 7, comma 1, lettera *b*): è opportuno limitare l'applicabilità della norma ai soli mutui di esercizio escludendo il miglioramento fondiario che, data la debole struttura delle aziende italiane, va invece incentivato ed incoraggiato. In via subordinata si ritiene, comunque, imprescindibile distinguere tra mutui a tasso agevolato, che potrebbero essere ricompresi nella disposizione in oggetto per evitare una parziale duplicazione di agevolazione, e mutui a tasso ordinario che vanno senz'altro esclusi dall'applicazione della norma dato l'enorme sacrificio finanziario che, attualmente, comportano;

articolo 7, comma 2: l'inclusione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano si pone in contrasto con la natura degli stessi, sempre considerati come accessorio del fondo. Con la disposizione in oggetto si porrebbe in essere, di fatto, una duplicazione di imposta. Conseguenza, non ultima, sarà, certamente, un ulteriore aumento dell'abbandono già in atto di importante patrimonio ambientale e ciò in contrasto con l'orientamento comunitario in materia. Va, pertanto, mantenuta la vigente normativa subordinandola, eventualmente, alla connessione con l'attività effettiva dell'azienda agricola;

articolo 8: l'esclusione delle società dal sistema di determinazione catastale dei redditi agricoli costituisce una grave deroga al principio, costantemente ribadito dalla stessa amministrazione finanziaria, dell'insostituibilità dell'istituto catastale come unico stru-

mento per l'accertamento e la determinazione dei redditi dei terreni in un momento in cui, oltretutto, la già effettuata revisione degli estimi unitamente all'obbligo dell'autodichiarazione consentono di soddisfare l'esigenza di maggior gettito erariale (400 miliardi stimati dal Governo). Oltre a ciò si verrebbero ad introdurre evidenti disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività e si aumenterebbe il già ampio contenzioso tributario contraddicendo gli intendimenti espressi con riferimento agli articoli da 13 a 16 del disegno di legge;

articolo 24: la revisione dei canoni di concessione delle acque se non supportata da un adeguato intervento dello Stato per la rinazionalizzazione degli impianti rischia di trasformarsi in un ennesimo gravame soprattutto per le strutture aziendali più frammentate. Vanno inoltre salvaguardati gli usi irrigui anche con riferimento all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque;

articolo 26, comma 1, lettera c): il contenuto della disposizione va rivisto con riferi-

mento al possibile venir meno delle sovraimposte di confine e all'iniquo aumento generalizzato per tutti i prodotti che potrebbe, infatti, favorire l'acquisto di quelli meno «moderni» e più «inquinanti». Si propone, inoltre, per i prodotti più pericolosi, l'introduzione della possibilità di acquisto solo su «ricetta»;

articolo 26, comma 1, lettera d): la norma va respinta, principalmente, per la sua genericità. Non è precisata, infatti, la definizione di «allevamento suinicolo intensivo» né quella di «unità agricola» e nemmeno che cosa debba intendersi per «capo». Non è previsto alcun intervento dello Stato a fini di risanamento strutturale, che solo avrebbe giustificato la successiva imposizione del diritto regionale. I proventi della nuova tassa regionale andrebbero, poi, finalizzati ad interventi nello stesso settore.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione di codesta Commissione per l'Assemblea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

18 ottobre 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. I beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati al titolo I, capo II, libro III, del codice civile sono destinati al conseguimento delle finalità proprie degli enti, organi ed uffici cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e alla loro specifica destinazione.

2. Ai tali fini i beni di cui al comma 1 con la sola esclusione del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, possono, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge, formare oggetto di alienazione o permuta o altri atti di utilizzazione.

Art. 2.

1. I beni di cui all'articolo 1 non sono suscettibili di espropriazione per pubblica utilità nè soggetti ad usucapione e possono essere tutelati in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile, dagli organi che li gestiscono.

2. Alle Intendenze di finanza, agli Uffici tecnici erariali ed agli altri Uffici centrali e periferici competenti secondo specifiche disposizioni di legge, spetta il compito, con le connesse responsabilità, di verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza dei più corretti criteri di gestione e l'effettiva produttività dei beni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle finanze, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, vengono emanate

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Stralciato.**Stralciato.**

(Segue: *Testo del Governo*)

le relative disposizioni sui criteri e sulle modalità di riscossione dei canoni, nonché sulla competenza e sull'utilizzo di altri organi dello Stato per l'attività di polizia demaniale.

Art. 3.

1. I direttori generali competenti, sotto la propria responsabilità, ai fini della programmazione generale dell'utilizzo delle risorse patrimoniali dello Stato, comunicano entro il mese di febbraio di ciascun anno al Ministro delle finanze le dismissioni d'uso e le disponibilità che si verificheranno nell'anno successivo nonché formulano le richieste di assegnazioni.

2. Il Ministro delle finanze, valutate le esigenze delle singole Amministrazioni, formula un piano di utilizzazione che sottopone all'esame di un Comitato interministeriale composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Il Ministro delle finanze, sulla base del parere espresso dal Comitato, dispone l'assegnazione ed autorizza, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i problemi delle aree urbane, gli eventuali programmi di acquisizione di nuovi beni per fini istituzionali non soddisfacibili con l'utilizzo dei beni disponibili.

4. Ferme rimanendo le competenze attualmente spettanti al Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia pubblica, il programma di acquisizione, anche mediante permuta, di nuovi beni, viene attuato dal Ministero delle finanze, utilizzando le disponibilità iscritte anche in conto residui al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero stesso, con le modalità e procedure di cui all'articolo 8, dal settimo all'undicesimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, così come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. I beni previsti dall'articolo 1, comma 1, non suscettibili di utilizzazione diretta da parte delle Amministrazioni ed Aziende autonome possono essere dismessi, mediante procedure stabilite con regolamento, da approvare, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per i problemi delle aree urbane.

2. In tale regolamento dovrà essere previsto quanto segue:

a) l'individuazione dei beni da dismettere è eseguita dal Ministero delle finanze, sentito il comitato dei garanti di cui all'articolo 5;

b) le procedure di dismissione, anche mediante permuta o conferimento in società a prevalente partecipazione pubblica, sono effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) il valore di dismissione è stabilito secondo criteri predeterminati in via generale con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi previo parere del comitato dei garanti;

d) costituiscono titolo preferenziale per l'acquisto il requisito di affidabilità fiscale nonchè la richiesta di provvedere all'acquisto, di beni o di azioni, mediante conversione di titoli del debito pubblico;

e) l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporta anche la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscono l'utilizzazione ad usi collettivi o sociali.

3. Il Ministero delle finanze può affidare in gestione ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale i beni indicati nel precedente comma 1, mediante stipula, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, di apposita convenzione. L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo criteri di trasparenza ed economicità ed in conformità agli obiettivi fissati dal Ministero delle finanze e sotto la vigilanza del Ministero stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Tutti gli atti e contratti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

5. Per le cessioni e le prestazioni di servizio derivanti dagli atti di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito un comitato di garanti composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'Avvocato generale dello Stato e dal Ragioniere generale dello Stato.

Art. 6.

1. La disposizione prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, trova applicazione nei confronti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle recate dal presente articolo.

Art. 7.

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

Art. 1.

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, di carattere innovativo:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'attuazione della nuova disciplina conseguente alla soppressione disposta con il comma 2.

4. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto»;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la predetta durata minima dei contratti ai fini

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «persone addette alla» inserire la seguente: «effettiva».

3. *Identico*.

4. *Identico*:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che l'ultimo proprietario può dedurre nel periodo di imposta in cui si è verificata l'entrata in funzione dei beni stessi si determinano in dodicesimi, in relazione ai mesi intercorrenti tra la data di entrata in funzione e la data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto»;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto di cui al comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà,

(Segue: *Testo del Governo*)

della deducibilità dei canoni può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti della metà».

Art. 8.

1. Nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: «c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87».

2. Nell'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c)».

3. Nell'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77».

4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dai seguenti:

«Le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data in cui sono ultimate ovvero,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del comma 3 medesimo».

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e da altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per gli esercenti arti e professioni l'adempimento degli obblighi relativi alla liquidazione ed al versamento dell'imposta, anche in sede di dichiarazione annuale, può essere rinviato al momento del pagamento dei corrispettivi e, comunque, non oltre un anno dall'ultimazione della prestazione; la stessa disposizione si applica per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo della rivalsa e per la relativa detrazione da parte del committente».

Art. 10.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi».

Art. 4.

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, di cui all'articolo 14, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono rilevanti i riporti delle perdite di cui agli articoli 8, comma 3, e 102 del medesimo testo unico.

Art. 5.

1. Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

1. Nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione dell'attività.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al secondo comma, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

Art. 6.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) quando effettua cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale non imponibili a norma del secondo comma dell'articolo 7».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

1. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa quando sia stato constatato nel relativo periodo d'imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, fino alla definizione del relativo procedimento penale.»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica:*

«Quando sia stato constatato uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi previsti nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o altri

(Segue: *Testo del Governo*)

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio».

Art. 13.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a tre milioni.

2. In calce agli atti di cui al comma 1, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

3. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le Commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire cinque milioni possono essere definite con l'offerta di pagamento, accettata dall'ufficio tributario, di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

documenti di cui è stata constatata l'illecita emissione od utilizzazione, fino alla definizione del relativo procedimento penale.»;

d) *identica*».

Art. 8.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a cinque milioni.

2. *Identico*.

3. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le Commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

delle residue somme per soprattasse per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento e dell'accettazione dell'ufficio viene data comunicazione al presidente della Commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 14.

1. Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente».

Art. 15.

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare delle somme in contestazione non sia inferiore a cento milioni di lire».

Art. 16.

1. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della Commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

1. *Identico:*

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie nei confronti delle società con personalità giuridica».

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle Commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

3. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 2 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Art. 17.

1. Il limite di lire 250.000 fissato dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1984, n. 117, entro cui le vincite al lotto vengono pagate dal ricevitore con i fondi della riscossione, è elevato a lire 1.250.000.

2. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 43, primo comma, le parole «non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «debbono essere preceduti dalla comunicazione prevista dall'articolo 58»;

b) nell'articolo 43, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'invio della comunicazione»;

c) nell'articolo 46, secondo comma, sono soppresses le parole «dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione»;

d) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 - La comunicazione indicata dall'articolo 43 non può essere eseguita tramite intermediari od organizzatori»;

e) nell'articolo 54 le parole da «L'autorizzazione» a «dagli articoli 58 e 59:» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività concernenti i concorsi e le operazioni a premi non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

possono essere iniziate prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione indicata nell'articolo 43. Entro tale termine, il concorso o l'operazione a premi oggetto della comunicazione possono essere vietati con motivato decreto del Ministro delle finanze o dell'Intendente di finanza, secondo le competenze specificate dall'articolo 58»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 - Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 43 deve essere fornita la prova dell'avvenuto deposito di una cauzione idonea a garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi»;

g) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 - La comunicazione indicata nell'articolo 43 deve essere inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa premi è superiore a cento milioni di lire o, negli altri casi, all'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a premi»;

h) nell'articolo 62, primo comma, le parole «prima che sia stato ritirato il decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «prima che siano decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43»;

i) nell'articolo 62, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «dell'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43».

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono approvate le norme del regolamento di attuazione di quanto previsto dal comma 2, in sostituzione del Titolo V del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

4. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dall'articolo 43 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, senza aver inviato la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

prescritta comunicazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. Qualora le manifestazioni siano intraprese nonostante il divieto di cui all'articolo 54 del medesimo regio decreto, oppure continuate dopo che sia stata rilevata la predetta infrazione, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

Art. 18.

1. La disposizione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, deve essere interpretata nel senso che il valore dei premi consistenti in oggetti mobili viene determinato, ai fini dell'applicazione della tassa, sulla base del prezzo di acquisto della merce regolarmente comprovato, comprensivo di ogni onere anche fiscale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».

Soppresso.

Art. 13.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento, con esclusione in ogni caso del potere per il Comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni»;

c) nella tabella allegata, la denominazione del Settore di Attività II) è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamera».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa *diesel* e della tassa speciale GPL e metano, un importo di 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Art. 20.

1. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

1. Il diritto annuale in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

Art. 22.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito.

2. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i medesimi criteri di cui al comma 1, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990.

3. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989; quelle dell'articolo 8 hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle degli articoli da 9 a 12, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

2. Le modifiche apportate con l'articolo 12 al quarto comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1° gennaio 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla stessa data; le disposizioni dell'articolo 14 si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Art. 24.

1. I canoni di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche sono determinati entro il 30 giugno 1990, anche in misura differenziata per i diversi bacini idrici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per le materie di rispettive competenze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989; tuttavia, per tale periodo e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato rispettivamente di metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle di cui agli articoli 3, 6 e 7, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

2. Le modifiche apportate con l'articolo 7 al quarto comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1° gennaio 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla stessa data; le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo a:

a) corrispondenza fra le quantità richieste e i fabbisogni stimabili sulla base di *standards* ottimali di consumo, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) natura (superficiale o sotterranea) del corpo idrico dal quale si intende operare l'attingimento;

c) quantità e qualità delle risorse idriche che si intendono prelevare, nonché relativa destinazione nell'ambito del piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

3. I canoni possono essere aggiornati ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nonché con la procedura di cui al comma 1 sulla base dello stato delle risorse idriche.

Art. 25.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale sui diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata da un funzionario del Ministero dell'ambiente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. L'imposta erariale non può in ogni caso superare il 30 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili ed affluisce ad apposito capitolo di entrata.

4. Una quota pari al 40 per cento è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico e alla sicurezza della navigazione aerea.

Art. 26.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 ottobre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria volti ad orientare le attività produttive alle quali sono associati significativi effetti di degrado ambientale, incentivando l'accelerazione degli investimenti di risanamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di diritti regionali e statali sulle emissioni in atmosfera di uno o più inquinanti da parte degli impianti industriali indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989. Il pagamento dei diritti non è dovuto per gli impianti che emettono i citati inquinanti ad un livello inferiore o pari a quello minimo previsto dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. L'entità e la graduale applicazione dei diritti sulle emissioni sarà determinata in modo selettivo in funzione della natura dell'inquinante e in modo da gravare maggiormente sulle emissioni che si discostano in maggior misura dai limiti minimi summenzionati; determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti e deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili, graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

dustria, del commercio e dell'artigianato, dei criteri, tempi e modalità di esecuzione dei progetti di adeguamento ai limiti di emissione fissati con i decreti ministeriali di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; determinazione dell'esenzione dei soggetti destinatari dell'obbligo tributario che si attengono alle prescrizioni dei medesimi decreti ministeriali; determinazione delle aliquote di imposta in tutti gli altri casi;

b) istituzione di imposta di fabbricazione e corrispondenti sovraimposte di confine sui seguenti polimeri plastici: cloruro di polivinile, aliquota massima lire 100 per Kg.; polietilene e suoi derivati, aliquota massima lire 75 per Kg.; polipropilene, aliquota massima lire 150 per Kg.; polistirolo, aliquota massima lire 75 per Kg. I decreti delegati prevederanno la restituzione della quota di imposta che grava sui prodotti destinati all'estero e un corrispondente diritto compensativo sui prodotti contenenti i materiali tassati immessi a consumo nazionale;

c) istituzione di imposte di fabbricazione e corrispondenti sovraimposte di confine sui diserbanti. L'aliquota massima non potrà superare il 20 per cento dell'attuale prezzo al consumo e sarà commisurata agli effetti ambientali dei citati prodotti. Sarà consentita la restituzione dell'imposta versata ovvero l'esenzione relativamente ai prodotti per i quali si dimostri la compatibilità ambientale dell'utilizzazione ovvero per zone particolari del territorio nazionale da definirsi su proposta delle Regioni secondo le norme regolamentari emanate dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità;

d) istituzione di un diritto regionale sullo smaltimento sul suolo dei liquami prodotti da allevamenti suinicoli intensivi non collegati ad unità agricole nelle quali i liquami siano correttamente smaltiti. Il diritto non potrà superare la somma di lire 10.000 per capo all'anno e non sarà applicato ad allevamenti inferiori a duecento capi ovvero nel caso in cui l'imprenditore dimostri il conferimento e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

lo smaltimento dei liquami in idoneo impianto di depurazione;

e) rideterminazione del diritto per i servizi di fognatura e depurazione dovuto da insediamenti civili e produttivi, in modo da assicurare l'integrale copertura del costo complessivo per la gestione, la manutenzione e il completamento delle reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue, nonché per la realizzazione degli impianti ed opere occorrenti alla depurazione secondo *standards* adeguati, tenendo conto, per gli insediamenti produttivi, dei pretrattamenti cui i reflui siano stati sottoposti e degli effetti ambientali dell'effluente depurato e dei fanghi residuati. Le norme delegate prevederanno la determinazione dei diritti da parte delle Regioni in misura uniforme per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; individueranno il soggetto passivo nell'utente effettivo o potenziale della pubblica fognatura e prevederanno altresì la facoltà delle Regioni di introdurre un'addizionale pari al 10 per cento da devolvere alla finanza regionale a cura degli enti gestori dei servizi;

f) istituzione a favore dei comuni di un diritto compensativo per scarichi idrici non biodegradabili a carico degli insediamenti industriali recapitanti o non in pubblica fognatura, autorizzati allo scarico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Il diritto sarà ragguagliato alla natura del corpo ricettore, nonché al volume ed alla qualità dello scarico non biodegradabile. I parametri impositivi potranno essere differenziati tra bacini idrografici. Sarà assicurata l'esenzione dal diritto per gli insediamenti industriali che abbiano adottato la migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento delle sostanze biodegradabili. Una parte delle somme riscosse dai comuni potrà essere devoluta alle Regioni.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

dei Ministri dell'ambiente e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per la parte di rispettiva competenza, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le Commissioni parlamentari competenti ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 27.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria volti a promuovere processi di ristrutturazione ed innovazione produttiva finalizzati al risanamento ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell'installazione delle marmitte catalitiche sulle vetture in circolazione, a partire dal:

1) 1° gennaio 1990 per le autovetture superiori ai 2000 centimetri cubici;

2) 1° ottobre 1991 per le autovetture di cilindrata pari o inferiore a 2000 centimetri cubici;

b) bonifica delle aree inquinate dal non idoneo smaltimento di rifiuti industriali o speciali;

c) contributi alle imprese industriali ed agricole finalizzati a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti ovvero a favorire il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

d) contributi alle imprese industriali ed agricole per la ristrutturazione e l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, nell'ambito delle procedure di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

e) perseguire il mantenimento di una correlazione funzionale fra fonte del gettito erariale e specifica destinazione della spesa;

f) assicurare la copertura delle nuove e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

maggiori spese a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle finanze, di concerto con in Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per la parte di rispettiva competenza, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 28.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.